

Torino, 3 ottobre 2007

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE
(a cura della [*Fondazione Promozione sociale*](#))

**“MISURE URGENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON
INVALIDITÀ CIVILE TOTALE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE
QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA”**

Articolo 1 (Persone aventi diritto)

1. Le persone maggiorenni di età inferiore ai 65 anni alle quali è erogata l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e nei cui confronti le commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, hanno accertato la loro totale e definitiva impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, all'equiparazione dell'importo della pensione di invalidità al trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia dei soggetti aventi un'età superiore ai 70 anni, secondo le condizioni e le modalità stabilite per il suddetto trattamento.

Articolo 2 (Volontariato intra ed extra familiare)

1. Ai congiunti e alle terze persone che accolgono a casa loro i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto il ruolo sociale di volontariato intra o extra familiare e le loro organizzazioni sono riconosciute di diritto come organismi non lucrativi di utilità sociale.

2. A tal fine, ai congiunti ed ai terzi che si fanno carico di garantire l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, vengono forniti dai servizi sociali e sanitari, per le rispettive competenze, idonei servizi di supporto, compresi contributi economici finalizzati al riconoscimento ed al sostegno dell'attività di volontariato.

3. Le Regione e le Province autonome di Bolzano e Trento, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano le condizioni e le modalità di sostegno anche economico ai nuclei familiari e alle persone singole che accolgono soggetti di cui all'articolo 1 affinché tale inserimento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e predispongono gli interventi occorrenti per la risoluzione delle emergenze indifferibili.

Articolo 3 (Piano straordinario per l'istituzione di centri diurni e comunità alloggio)

1. Al fine di consentire la permanenza a domicilio dei soggetti di cui all'articolo 1, sono stanziati euro..... per la predisposizione di centri diurni, aventi non più di venti posti, aperti almeno dal lunedì al venerdì per non meno di quaranta ore settimanali.

2. Sotto il profilo dell'offerta devono essere assicurati ____ posti in centri diurni ogni mille abitanti.

3. Allo scopo di garantire la permanenza nel proprio contesto sociale di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1, per i quali non è praticabile la permanenza domiciliare, sono stanziati euro..... per la predisposizione

di comunità alloggio aventi al massimo dieci posti, di cui due per le emergenze.

4. Le comunità alloggio sono approntate tenendo anche conto delle norme stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".

5. Gli stanziamenti sono erogati alle Regioni che li assegnano ai Comuni singoli o associati.

6. I Comuni singoli o associati gestiscono le strutture di cui al presente articolo direttamente o tramite organizzazioni pubbliche o private.

7. Sotto il profilo dell'offerta devono essere assicurati ___ posti in comunità alloggio per ogni mille abitanti.

Articolo 4 (Incremento del fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Allo scopo di assicurare ai Comuni singoli o associati la copertura delle spese gestionali derivanti dalle norme della presente legge, il fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato di euro.....

Articolo 5 (Livelli essenziali)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal decreto sui livelli essenziali di assistenza del 29 novembre 2001 in materia di "assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale" a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le prestazioni indicate nella presente legge rientrano fra i livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Articolo 6 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede come segue:.....

Il riconoscimento dei sopra indicati diritti esigibili dovrebbe essere sancito nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale come previsto dalla lettera m, del 2° comma, dell'articolo 117 della Costituzione.